

SOGGETTIVITÀ E TECNICA

MARCO RIZZUTI*

Il contributo, alla luce del carattere relativo e contingente della soggettività giuridica, mira a riflettere sull'impatto che le nuove tecnologie possono avere al riguardo.

The paper, taking as a starting point the relativity of legal subjectivity, proposes some reflections about the possible impacts of new technologies on it.

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. Tecnica e inizio della soggettività umana. – 3. Soggettività come rimedio. – 4. Soggettività delle tecnologie.

1. *Premesse.* – Il lemma *persona* manifesta, sin da prima del suo utilizzo tecnico-giuridico, un carattere che potremmo riguardare in termini di artificialità, e proprio da questa artificialità è storicamente derivata la sua tecnicità¹. Con ogni probabilità, infatti, possiamo rintracciarne le origini nella parola etrusca *phersu*, che indicava una maschera, cioè quanto di più artificioso, indossata nel contesto di un crudele rito ludico funerario². Di lì è derivato metaforicamente, e se vogliamo dunque con un ulteriore artificio concettuale, il suo utilizzo per indicare il personaggio che opera sulla scena del diritto, cioè colui che era *sui juris* in termini romanistici ovvero il soggetto di diritto in termini moderni.

Nell'ipotesi classica questo personaggio era un *pater familias* in carne ed ossa, anche se non era escluso che persino una donna potesse in alcuni casi risultare *sui juris*, ma nei secoli successivi si presentò l'esigenza di riferire

¹ Del resto, *ars* è il corrispondente latino di *τέχνη*.

² Le pitture di alcune tombe etrusche, a Tarquinia e non solo, rappresentano il *phersu* come un uomo mascherato impegnato nella cruenta lotta contro un prigioniero incappucciato, in una scena che può essere letta alla luce delle attestazioni in base alle quali i sacrifici umani dei prigionieri offerti ai defunti si sarebbero poi trasformati in combattimenti (TERTULLIANO, *De Spectaculis*, XII; SERVIO, *Commentarii in Vergilii Aeneidos*, X, 519) da cui sarebbero derivati i giochi gladiatorii. Del resto, secondo le fonti storiche i Romani avrebbero mutuato tali giochi dagli Etruschi, o dagli abitanti dell'area di Capua che era pur sempre una città etrusca ed anche in seguito fu sede di fiorenti scuole gladiatorie, mentre i primi combattimenti tenutisi in Roma sarebbero stati organizzati proprio come riti funebri (TITO LIVIO, *Ab Urbe Condita, Periochae*, XVI), per conoscere soltanto successivamente una vicenda di laicizzazione e di mera spettacolarizzazione, senza comunque perdere mai del tutto la loro matrice pagana, con ogni probabilità ancora evidente a quegli imperatori cristiani che li vietarono alla fine dell'era antica.

* Ricercatore di Diritto privato presso l'Università degli Studi di Firenze.

attribuzioni patrimoniali, e quindi rapporti giuridici, ad entità che si collocavano su di un piano differente, richiedendo operazioni intellettuali ancor più artificiose. Incontriamo così testatori che adottavano come figli Dio o i Santi per lasciare una quota di beni alla loro Chiesa³, ma anche operatori del diritto che riferivano la spettanza di tali sostanze direttamente alle mura dell'edificio di una determinata Chiesa⁴, sino a che i canonisti non riuscirono ad elaborare l'astrazione di una *persona* deliberatamente *ficta*⁵, dotata cioè di un'esistenza solo giuridica in quanto strumento tecnico utile per assolvere tali funzioni, e non ebbero quindi più alcun bisogno di inseguire la soggettività di entità ultraterrene o di *res* inanimate. Un siffatto dispositivo conobbe quindi un successo notevole nel diritto intermedio, popolato da corporazioni e *universitates* di ogni genere, e sarebbe stato poi fondamentale per costruire l'incontrastato protagonista della modernità giuridica, ovvero lo Stato come realtà istituzionale sempre più nettamente distinta dal patrimonio personale del sovrano⁶.

Ad ogni modo, per i giuristi moderni era ben chiara la distinzione del costruito giuridico di *persona* dalla realtà naturalistica dell'*homo*, nonostante l'indubbia sussistenza di un'area di intersezione, in quanto il primo, da una parte, si estenda per l'appunto anche agli enti ma, dall'altra, non ricomprenda uomini privi di capacità giuridica, come anzitutto coloro che versino in una condizione di schiavitù⁷, istituito a suo tempo cardine della società romana, quindi relativamente

³ Si veda in proposito l'ampia documentazione studiata da B. PITZORNO, *L'affigliamento della Chiesa: studio storico-giuridico*, Sassari, 1904, e poi ancora dal medesimo B. PITZORNO, *L'adozione privata*, Perugia, 1914, specie pp. 39 ss. e pp. 210 ss.

⁴ Secondo un passo di Azzone da Bologna (*Summa Codicis*, 7, 9, n. 3) questa tesi sarebbe stata sostenuta dall'arcivescovo Mosè di Ravenna: cfr. E. CORTESE, *Per la storia di una teoria dell'arcivescovo Mosè di Ravenna (m. 1154) sulla proprietà ecclesiastica*, in *Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law*, a cura di S. Kuttner e K. Pennington, Città del Vaticano, 1980, pp. 117-155.

⁵ La svolta nell'elaborazione della teoria è comunemente attribuita all'opera del decretalista Sinibaldo de' Fieschi, poi divenuto Papa Innocenzo IV: cfr. F. BELVISI, *Alle origini dell'idea di istituzione: il concetto di "collegium" come "persona ficta" in Sinibaldo dei Fieschi*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1993, pp. 3-23. Sulla sua complessiva evoluzione ci sembrano, però, d'obbligo anche almeno i riferimenti a: S. CUGIA, *Il termine "piae causae": contributo alla terminologia delle persone giuridiche nel diritto romano*, in *Studi Fadda*, Napoli, 1916, pp. 227-264; P. GROSSI, *Unanimitas: alle origini del concetto di persona giuridica nel diritto canonico*, Milano, 1958; R. ORESTANO, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto*, in *Jus*, 1960, pp. 149 ss.

⁶ Sulle origini di questa distinzione si veda anzitutto il classico studio di E.H. KANTOROWICZ, *The King's Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology*, Princeton, 1957.

⁷ Si possono vedere in P. CAPPELLINI, *Status accipitur tripliciter*, in *Annali Università di Ferrara - Scienze Giuridiche*, 1987, pp. 29-98, i riferimenti a come giuristi quali Duarenus, Vultejus e poi F.C. von Savigny constatarono che poteva darsi il soggetto senza l'essere umano, come appunto nel caso delle *personae fictae*, oppure l'essere umano senza il soggetto, come nel caso degli schiavi secondo il brocardo *servus enim homo est, non persona*. Per la dottrina più recente si vedano almeno F. FABRICIUS, *Relativität der Rechtsfähigkeit. Ein Beitrag zur Theorie und Praxis des privaten Personenrechts*, München-Berlin, 1963; F. GALGANO, *Delle persone giuridiche*, Bologna-Roma, 1969; e P. RESCIGNO, *Capacità giuridica (dir. civ.)*, in *Digesto discipline privatistiche, sezione civile*, Torino, 1981, pp. 873 ss., il quale, seguendo lo stesso schema logico di quegli antichi autori, evidenzia come la capacità giuridica possa essere attribuita a soggetti diversi dagli uomini, cioè agli enti, e negata a determinate categorie di uomini <<anche in sistemi progrediti>>, con una trasparente allusione alle leggi razziali.

declinato in epoca medievale ma prepotentemente riemerso con l'espansione europea oltremare.

In tempi più recenti tale distinzione ci sarebbe però apparsa meno chiara, con la costruzione di una categoria rigorosamente unitaria del soggetto di diritto, intesa a perseguire l'obbiettivo dell'eguaglianza formale tra tutti gli uomini⁸, e poi di una concezione costituzionale della persona, volta invece a valorizzare le differenze concrete per realizzare un'eguaglianza più sostanziale⁹. Ciò nondimeno, anche il diritto odierno non conosce di certo una corrispondenza biunivoca tra personalità, o meglio soggettività, giuridica e realtà biologica dell'essere umano, ma ha visto tutt'al contrario, e proprio in attuazione di finalità di rilievo costituzionale, un ampliamento ed un arricchimento dell'area delle formazioni sociali variamente soggettivizzate, anche in maniera solo relativa o contingente¹⁰.

Rispetto a tale sfondo occorre dunque valutare l'impatto che lo sviluppo tecnico e scientifico ha avuto e può avere a sua volta sulle tecniche giuridiche della soggettivazione. Non possiamo ovviamente pretendere neanche lontanamente di esaurire un tema del genere, ma vorremmo mostrarne alcune delle possibili direzioni di sviluppo.

2. *Tecnologia e inizio della soggettività umana.* – Può accadere, ed è accaduto da ben prima dei più recenti progressi biotecnologici, che l'evoluzione dei paradigmi filosofici e scientifici dispieghi i suoi effetti sulla definizione giuridica del momento di inizio della soggettività autonoma della persona umana.

Così, secondo la tesi materialistica seguita da stoici ed epicurei, l'anima era composta da atomi aerei che penetrano nel corpo con il primo respiro¹¹, per cui il punto di riferimento per l'inizio della soggettività veniva coerentemente

⁸ Si veda, per tutti, A. FALZEA, *Capacità (teor. gen.)*, in *Enciclopedia del diritto*, 1960, pp. 8 ss.

⁹ Ci limitiamo anche qui ad un riferimento di carattere esemplare: S. RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, Napoli, 2007.

¹⁰ Dobbiamo tale terminologia a C. MAZZÙ, *La soggettività contingente*, in *Comparazione e diritto civile*, 2012, pp. 1-29, ma al riguardo ci siamo intrattenuti anche in S. LANDINI, M. RIZZUTI, J. BASSI, N. RUMINE, *Brevi riflessioni sulla soggettività. Giurisprudenza e prassi*, in *Ianus*, 2015, pp. 115-143. Ad ogni modo, è oggi acquisito che soggettività e personalità non coincidono, come possono dimostrare i noti esempi del concepito (cfr. G. VILLANACCI, *Il concepito nell'ordinamento giuridico: soggettività e statuto*, Napoli, 2006), delle reti di imprese (cfr. M. D'AURIA, *L'organo comune e la governance nel contratto di rete: il nodo della soggettività*, in *Il contratto di rete di imprese*, a cura di V. Cuffaro, Milano, 2016, pp. 133 ss.), del condominio negli edifici (cfr. A. BUCELLI, *Abitazione e condominio. Contributo allo studio dei diritti e degli interessi in comunione*, Napoli, 2018), ma soprattutto, ed a fortiori nel nuovo quadro delineato dalla riforma del Terzo Settore, quello degli enti non personificati (cfr. M. TAMPONI, *Persone giuridiche*, in *Il Codice Civile. Commentario. Fondato da Pietro Schlesinger e diretto da F.D. Businelli*, Milano, 2018). Possiamo invero addirittura ammettere che una medesima entità, quale il *trust*, debba essere considerata come soggetto ai fini del diritto tributario (cfr. P. LAROMA JEZZI, *Separazione patrimoniale e imposizione sul reddito*, Milano, 2006), sebbene non anche a tutti i fini del diritto privato (cfr. M. RIZZUTI, *La soggettività dei patrimoni destinati ai fini della trascrizione*, in *Giurisprudenza italiana*, 2017, VIII-IX, pp. 1820-1824).

¹¹ Si vedano le testimonianze di PLUTARCO, *De Stoicorum repugnantiis*, 41, 1052f (SVF, II, 806), con riferimento al Περὶ ψυχῆς di Crisippo di Soli, nonché quelle di LUCREZIO, *De rerum natura*, III, vv. 425 ss., e PORFIRIO, *Προς Γάβρον, περὶ του πως εμψυχούται τα έμβρυα*.

identificato dagli antichi giuristi per l'appunto con un'attività direttamente collegata alla respirazione quale il primo vagito del nuovo nato¹². Il pensiero patristico e scolastico avrebbe invece riguardato l'animazione in termini teologici, con il dubbio se essa potesse essere fatta risalire direttamente al momento del concepimento, secondo una prospettazione che finì per risultare eretica¹³, oppure, secondo l'opposta ricostruzione poi affermata come canonica, necessitasse di un intervento divino che in coerenza con la concezione aristotelica dell'ilomorfismo, per cui l'anima coincide con la forma della materia, potrebbe dirsi realizzato solo nel momento in cui il feto assume forma umana¹⁴.

Successivamente, l'avvento della separazione cartesiana fra anima e materia ha consentito alla scienza moderna di elaborare le tesi preformiste, per cui quello che oggi chiamiamo genoma è già completo sin dal concepimento e determina, invece di presupporre, il successivo sviluppo dell'organismo embrionale, il che ha quindi indotto la Chiesa cattolica a rivalutare l'anticipazione dell'animazione¹⁵. Gli ordinamenti giuridici hanno di conseguenza potuto costruire una, sia pure relativa e contingente, soggettività dell'embrione umano, anche per affrontare tutta la serie di problematiche connesse al nuovo dato della sua esistenza esterna al corpo materno che le biotecnologie hanno reso possibile¹⁶.

Nuovi paradigmi si profilano, però, a loro volta all'orizzonte con lo sviluppo dell'epigenetica, per cui anche lo stesso genoma non sarebbe già interamente predeterminato ma conoscerebbe uno sviluppo progressivo¹⁷, con un esito ricostruttivo potenzialmente opposto a quello del preformismo, ed i cui possibili impatti giuridici sono ancora da valutare. Frattanto, lo stesso momento del concepimento, inteso come fecondazione naturale o artificiale, non rappresenta più l'unico possibile momento di inizio dell'esistenza di un'entità embrionale, in quanto la tecnologia conosce anche l'ipotesi della produzione di partenoti a

¹² Più specificamente questa sarebbe stata la tesi dei Proculeiani: cfr. G. IMPALLOMENI, *Vitalità e forma umana come requisiti essenziali della personalità*, in *Iura*, 1971, pp. 114 ss.

¹³ Secondo la dottrina del traducianesimo, sostenuta da TERTULLIANO, *Apologeticum*, 9,8: << homo est et qui est futurus >>, in quanto con il concepimento il figlio riceve subito l'anima dal genitore, per cui l'aborto sarebbe sempre omicidio.

¹⁴ Il filosofo ebreo FILONE D'ALESSANDRIA, *De specialibus legibus*, 3,20, ma anche SANT'AGOSTINO, *Quaestiones in Exodum*, 80, e SAN GIROLAMO, *Ad Algasiam, Epistulae*, 121, 4, ritenevano che l'anima si infondesse nel feto, per atto divino, quando esso assume forma umana, in quanto la legge mosaica puniva l'aborto dell'embrione *informis* con un'ammenda e solo di quello formato col taglione (*Esodo*, 21, 22-25). Pertanto, SAN TOMMASO D'AQUINO, *Scriptum super Sententiis*, III, 3,5,2, condannò i traducianisti (cfr. anche DANTE ALIGHIERI, *Purgatorio*, XXV, vv. 34 ss.) e, rifacendosi per l'appunto all'ilomorfismo aristotelico e averroista, fissò il momento dell'animazione al 40° giorno (o al 90° se il feto è di sesso femminile), tesi poi approvata da Papa Gregorio XIV nel 1591 e tuttora diffusa in ambito ebraico e islamico.

¹⁵ Si possono vedere al riguardo: G. GANDOLFI, *Nascituro (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1977, p. 536; A. PROSPERI, *Dare l'anima*, Torino, 2005; C. FLAMIGNI, *La questione dell'embrione*, Milano, 2010, pp. 134 ss.

¹⁶ Viene in rilievo anzitutto il nostro, tanto discusso, art. 1 della l. 19 febbraio 2004, n. 40, con il suo richiamo a "tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito": cfr. F.D. BUSNELLI, *Cosa resta della legge 40? Il paradosso della soggettività del concepito*, in *Rivista di diritto civile*, 2011, I, pp. 459 ss.

¹⁷ Si può vedere in proposito M. PIATTELLI PALMARINI, *Il nono giorno della creazione*, Milano, 2015.

partire da ovociti non fecondati¹⁸ e persino della sintesi di embrioni artificiali¹⁹, ponendo quindi all'interprete i correlati interrogativi circa un loro possibile statuto personalistico²⁰.

3. *Soggettività come rimedio.* – In altri ambiti la riflessione giuridica sui limiti della soggettività viene sempre più stimolata dalle acquisizioni scientifiche relative agli effetti in una dimensione di lungo periodo della crisi climatica, peraltro a sua volta eziologicamente riconducibile in buona parte proprio agli sviluppi tecnologici meno sostenibili. Si è infatti aperto un dibattito in ordine agli strumenti anche privatistici da dispiegare per fronteggiarli, nel quale gioca una parte tutt'altro che secondaria il tentativo di soggettivizzare in funzione rimediale, cioè appunto al fine di costruire nuovi meccanismi di giustiziabilità degli interessi pregiudicati da tali vicende, alcuni ulteriori centri di imputazione di situazioni giuridiche, quali le generazioni future oppure, spesso con un apparentemente paradossale ritorno a paradigmi antichissimi ma tendenzialmente estranei alla tradizione occidentale moderna, anche determinate entità naturali²¹.

Del resto, al diffondersi di una sensibilità *lato sensu* ambientalista possono ricondursi pure le connesse prese di posizione relative a forme, se non di diretta soggettivizzazione degli animali in quanto esseri senzienti, comunque di una loro tutela incompatibile con la mera reificazione²², quantomeno con riferimento a

¹⁸ La partenogenesi (dal greco *παρθένος* = vergine più *γένεσις* = nascita) è una forma di riproduzione asessuata, consistente nella mitosi dell'ovocita non fecondato, che per certe specie è la normale modalità di procreazione, e negli umani talvolta origina masse tumorali a livello ovarico, ma che oggi può anche essere indotta in laboratorio: cfr. A. KIESSELING, *What is an Embryo?*, in *Connecticut Law Review*, 2004, pp. 1080 ss.; J.K. FINDLAY, M.L. GEAR, P.J. ILLINGWORTH, S.M. JUNK, G. KAY, A.H. MACKERRAS, A. POPE, H.S. ROTHENFLUH, L. WILTON, *Human Embryo: A Biological Definition*, in *Human Reproduction*, 2007, pp. 905 ss.

¹⁹ Su alcuni tra i più recenti sviluppi si veda P. BALL, *Most advanced synthetic human embryo models yet spark controversy*, in *Nature*, www.nature.com, 20 giugno 2023.

²⁰ In giurisprudenza CGUE, 18 dicembre 2014, *International Stem Cell Corporation v. Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks*, C-364/13, prendendo le distanze dal precedente di CGUE, 18 ottobre 2011, *Brüstle v. Greenpeace*, C-34/10, e anche dalla più risalente disciplina americana del *Dickey-Wicker Amendment 1996*, ha ritenuto brevettabili determinati metodi di produzione di linee cellulari staminali umane pluripotenti ricavate da partenote, in quanto esso <<*commences a process of development*>> ma non ha la <<*inherent capacity*>> di completarlo senza ulteriori manipolazioni artificiali, per cui non rientra nella definizione di embrione umano né quindi soggiace al divieto di cui all'art. 6, comma 2°, lettera c, della direttiva 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, che esclude dalla brevettabilità <<*le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali*>>. La relatività di questa moderna applicazione del criterio della vitalità emerge appieno se consideriamo che di lì a poco gli scienziati sono invece riusciti a far sviluppare alcuni partenoti di topo in topi adulti: cfr. M. ASAMI, M. GUŽVIĆ, M. HOFFMANN, C.A. KLEIN, X. LU, A.C.E. PERRY, T. SUZUKI, *Mice produced by mitotic reprogramming of sperm injected into haploid parthenogenotes*, in *Nature Communications*, 2016, VII, 12676.

²¹ Per quanto riguarda sia i tentativi di soggettivizzazione delle generazioni future nella crescente *climate change litigation* occidentale sia le, geograficamente più remote, esperienze di soggettivazione delle stesse entità naturali, quali fiumi o foreste, si rinvia alla trattazione monografica di M.W. MONTEROSI, *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile. Tutela, soggettività, azione*, Pisa, 2020, che inquadra per l'appunto tali ipotesi in termini rimediali.

²² Focalizzando l'attenzione sulle più recenti evoluzioni del nostro ordinamento, non è certo un caso che sia stata la stessa l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1, ad introdurre nel novellato testo dell'art. 9 Cost. sia il riferimento agli interessi delle generazioni future sia quello alla tutela degli animali.

quelli che l'evoluzionismo e la genetica hanno dimostrato essere particolarmente vicini a noi²³. Tali vicende, ancora più di quelle relative alle formazioni sociali, riportano chiaramente in primo piano le potenzialità di uno sganciamento fra la soggettività giuridica ed il sostrato dell'individualità umana, anche se parrebbe sempre opportuno rammentare che in concreto esse si tradurrebbero anzitutto in un conferimento di poteri di azione in capo a determinati rappresentanti umani e attuali delle postulate entità in questione.

4. *Soggettività delle tecnologie.* - Un ancor più diretto impatto della tecnica sulla soggettività giuridica possiamo però riscontrarlo se passiamo a considerare un altro ambito di recenti dibattiti, concernenti le possibili modalità di soggettivazione delle stesse tecnologie, oggi correlati soprattutto all'impetuoso sviluppo di quelle che fanno ricorso all'intelligenza artificiale ed alle connesse necessità di elaborare nuovi strumenti regolatori.

Qualche anno fa si era, infatti, giunti persino a prefigurare il riconoscimento di una *electronic personhood*, ipotizzata allo scopo di costruire un nuovo soggetto solvibile contro cui agire laddove le ordinarie regole aquiliane in tema di nesso di causalità rischiano di determinare degli inaccettabili vuoti di tutela, a fronte di danni cagionati da *self-learning machines* le cui determinazioni autonome non risultino più eziologicamente riconducibili ad agenti umani²⁴.

In termini meno radicali si è da più parti prospettata la possibile analogia tra l'imputazione di taluni rapporti giuridici al patrimonio separato di un'intelligenza artificiale e quella tecnica giuridica che nel mondo antico consentiva di ricondurli al *peculium* di un altro paradigmatico non-soggetto di fondamentale rilevanza economica e sociale, ovvero, come abbiamo anche qui ricordato, lo schiavo²⁵. E proprio al diritto servile sembrerebbe paradossalmente possibile rifarsi anche per la ricerca di ulteriori ipotesi di soluzione per le nuove problematiche sottoposte oggi all'attenzione dell'interprete dalle intelligenze artificiali.

²³ Il riferimento è, naturalmente, alle grandi scimmie antropomorfe. Del resto, proprio il caso dello scimpanzè Cecilia ha portato in Argentina all'emanazione di quella che parrebbe essere la prima sentenza occidentale che attribuisce ad un animale la qualifica di <<*Sujeto no Humano*>>, come tale legittimato ad agire contro la sua ingiusta detenzione in uno zoo: Trib. Mendoza, 3 novembre 2016, P-72.254/15.

²⁴ Si allude alla presa di posizione adottata dal Parlamento Europeo nella Risoluzione del 16 febbraio 2017, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica, il cui par. 59, lett. f, prospettava <<*a specific legal status for robots in the long run, so that at least the most sophisticated autonomous robots could be established as having the status of electronic persons responsible for making good any damage they may cause, and possibly applying electronic personality to cases where robots make autonomous decisions or otherwise interact with third parties independently*>>.

²⁵ La definizione classica del *peculium*, risalente a Tuberonone, ci è stata tramandata da Ulpiano in questi termini: <<*quod servus domini permissu separatum a rationibus dominicis habet*>> (D.15.1.5.4). Riflessioni su una possibile analogia fra il *servus* e il *robot* ricorrono da tempo in letteratura: cfr. N. WIENER, *The Human Use of Human Beings*, Boston, 1950; L. WEIN, *The Responsibility of Intelligent Artifacts*, in *Harvard Journal of Law & Technology*, 1992, pp. 103 ss.; U. PAGALLO, *The Laws of Robots. Crimes, Contracts, and Torts*, Berlin, 2013, specie pp. 102-106 e pp. 132-134; M. RIZZUTI, *Il peculium e il robot: nuovi spunti su soggettività e intelligenza artificiale*, in *Rapporti civilistici e intelligenze artificiali: attività e responsabilità*, a cura di P. Perlingieri, S.Giova, I. Prisco, Napoli, 2020, pp. 453-465.

Così, a fronte di quella che la nostra dottrina ormai chiama trattativa robotica²⁶, in quanto vede impegnati da entrambe le parti due *software agents*, non parrebbe applicabile lo schema della comunicazione epistolare o del mero *nuncius*, alla stessa com'è noto equiparato, in quanto la macchina autonomamente concorre alla formazione della volontà contrattuale, ma nemmeno la figura del vero e proprio rappresentante, che presupporrebbe una compiuta soggettivizzazione oltre che un irrealistico atto di procura. Parrebbe invece più promettente un qualche richiamo alla diversa figura dell'istitutore, in origine strettamente connessa proprio alla gestione dell'antico *peculium* e quindi approdata al moderno diritto commerciale²⁷.

D'altra parte, le relazioni tra gli esseri umani e le intelligenze artificiali con funzioni di cura e assistenza²⁸ possono assumere anche una rilevanza di carattere non patrimoniale, comparabile ad esempio con quella, da noi già incontrata su di un'altra delle odierne frontiere della soggettività, degli animali, ed in particolare di quelli domestici, il cui affidamento nelle crisi familiari ha invero ampiamente trasceso nel diritto vivente i limiti di un paradigma meramente proprietario²⁹. Non ci parrebbe quindi affatto improprio ipotizzare un ulteriore richiamo alle antiche categorie servili per ragionare, nel contesto dell'odierno variegato pluralismo dei modelli familiari, certo non più riconducibili a regole di pretesa naturalità, anche

²⁶ La locuzione si deve ad A. AZARA, *La trattativa robotica*, in *Rapporti civilistici*, cit., a cura di P. PERLINGIERI, S. GIOVA, I. PRISCO, pp. 361-379, ed è stata quindi utilizzata anche, ad esempio, da A. NERVI, *La trattativa robotica*, in *Il diritto nell'era digitale. Persona, Mercato, Amministrazione, Giustizia*, a cura di R. Giordano, A. Panzarola, A. Police et. al., Milano, 2022, pp. 283 ss.

²⁷ In epoca romana il meccanismo di destinazione di patrimoni separati all'esercizio di imprese gestite da schiavi, imperniato sulle *actiones adiecticiae qualitatis ex causa peculiari* (ovvero: *actio insititoria*, *actio exercitoria*, *actio tributoria*, *actio de peculio*, *actio de in rem verso*, *actio quod iussu*), aveva un'importanza economica fondamentale e consentiva di realizzare anche funzioni analoghe a quelle cui oggi assolve il diritto societario: cfr. E. STOLFI, *La soggettività commerciale dello schiavo nel mondo antico: soluzioni greche e romane*, in *Teoria e storia del diritto privato*, II, 2009, pp. 11 ss., che parla in proposito di una <<reificazione imperfetta>> dello schiavo.

²⁸ Si parla al riguardo di robot empatici: cfr. T. FONG, I. NOURBAKSH, K. DAUTENHAHN, *A survey of socially interactive robots*, in *Robotics and Autonomous Systems*, 2003, XLII, 3-4, pp. 143-166; K. DARLING, *Extending legal protection to social robots: the effects of anthropomorphism, empathy, and violent behaviour towards robotic objects*, in *Robot law*, a cura di R. Calo, A.M. Froomkin, I. Kerr, Cheltenham, 2016, pp. 213-232; P. DUMOUCHEL, L. DAMIANO, *Vivere con i robot. Saggio sull'empatia artificiale*, Milano, 2019. Le loro funzioni possono variare da quella di offrire compagnia a persone anziane sole (cfr. H. ROBINSON, B. MACDONALD, E. BROADBENT, *The role of healthcare robots for older people at home: a review*, in *International Journal of Social Robotics*, 2014, IV, pp. 575 - 591; J. BROEKENS & AL., *Assistive social robots in elderly care: a review*, in *Gerontechnology*, 2009, II, pp. 94-103), a quella di fornire vere e proprie prestazioni sessuali (cfr. J. DANAHER, N. MACARTHUR, *Robot Sex: Social and Ethical Implications*, Cambridge MA, 2017; M. BALISTRERI, *Sex Robot. L'amore al tempo delle macchine*, Roma, 2018; J. KLEEMAN, *Sex robots & vegan meat: adventures at the frontier of birth, food, sex, and death*, New York, 2020).

²⁹ Nel nostro ordinamento un significativo orientamento giurisprudenziale ha costruito per gli animali da compagnia un meccanismo di "affidamento" in caso di crisi familiare palesemente esemplato su quello dei figli minorenni (cfr., *ex multis*, Trib. Roma, 15 marzo 2016, n. 5322; Trib. Como, decreto 3 febbraio 2016; Trib. Modena, decreto 8 gennaio 2018). Sul rapporto fra lo status degli animali e quello delle intelligenze artificiali cfr. G. CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, *Entre personas y cosas: animales y robots*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2021, XIV, pp. 14-53, ma anche, da un punto di vista filosofico, M. O'GIEBLYN, *God, human, animal, machine. Technology, metaphor, and the search for meaning*, New York, 2021.

di una sorta di *contubernium* di cui le intelligenze artificiali potrebbero essere protagoniste, magari persino nei loro reciproci rapporti e dunque pure senza il necessario coinvolgimento di una parte umana³⁰.

³⁰ Sulla, invero piuttosto limitata, rilevanza giuridica del *contubernium* a protezione della famiglia servile nel diritto tardoromano cristianizzato si veda M. MELLUSO, *La schiavitù nell'età giustiniana. Disciplina giuridica e rilevanza sociale*, Besançon, 2000. Ci sembra appena il caso di ricordare come lo stesso concetto di relazione familiare sia oggi profondamente mutato, andando a ricomprendere una varietà di modelli e di situazioni, dai rapporti *same-sex* al poliamore, che, ad uno sguardo di solo pochi decenni orsono, sarebbero di certo potute sembrare non meno “contro natura” di quelle che possiamo ipotizzare con riferimento alle intelligenze artificiali.